

*Circolare:* 36/2022

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni Infermieristiche

*Protocollo:* P-12862/III.1

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo In-  
fermieri

*Data.:* 28 marzo 2022

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo In-  
fermieri Pediatrici

*Oggetto:* DL 24/22 - *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*

**Loro Sedi**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022 – Serie Generale n. 70 è stato pubblicato il *Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24* relativo alle *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*.

Di particolare rilevanza per le ricadute immediate sull'attività degli Ordini è l'art. 8 relativo agli "Obblighi vaccinali" che apporta modifiche all'art. 4 del DL 44/21 convertito dalla legge 76/2021 e ss.mm..

Tale articolo dispone:

**A)** lett. a) *al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;*

*b) al comma 5: 1) al primo periodo, le parole «non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022».*

Il DL quindi proroga l'obbligo vaccinale, e la conseguente validità delle sospensioni comminate, alla data del **31 dicembre 2022**. Di conseguenza le sospensioni comminate dall'Ordine saranno valide fino al 31 dicembre 2022 senza porre in essere ulteriori adempimenti. Occorre comunque dare compiuta informazione all'iscritto. (allegato 1 - facsimile).

**B)** punto 2) *“dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.*

Questa disposizione riguarda la gestione dei guariti dal COVID-19 che, di conseguenza, sono impossibilitati ad adempiere all'obbligo vaccinale per un certo periodo.

In questo caso il sanitario dovrà presentare apposita istanza (allegato 2 – facsimile da mettere a disposizione degli iscritti) allegando la documentazione relativa al suo stato vaccinale e il certificato la guarigione rilasciato dal suo Medico di medicina generale.



L'Ordine, quindi, delibererà la cessazione temporanea degli effetti della sospensione (allegato 3 – facsimile) informerà il sanitario inviando copia della delibera e darà comunicazione alla FNOPI (anche per gli adempimenti IMI), al datore di lavoro ove noto e alla Procura della repubblica nel caso sia stata coinvolta precedentemente.

La sospensione riprenderà automaticamente efficacia qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre **tre giorni** dalla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. A questo scopo, ma solo per uso interno degli Ordini, si allega una tabella (allegato 4) che riepiloga i termini di cui alle Circolari Ministeriali. Trascorsi 3 giorni dal termine indicato dalle circolari e riportato nella delibera, nel caso in cui l'iscritto non presenti il certificato vaccinale, la sospensione riprenderà automaticamente efficacia.

Cordiali saluti.

*La Presidente*

Barbara Mangiacavalli

*Allegati: c.s.*